



S.p.A. Autovie Venete

DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

OGGETTO: Affidamento del servizio di amministrazione di condominio e gestione per il complesso dell'Autoporto di Pontebba (UD) in località San Leopoldo.

Impegno di Spesa n. 778/18 dd. 12.2.2018

PREMESSO CHE

- la S.p.A. AUTOVIE VENETE è proprietaria del complesso di immobili – fabbricati e terreni – del Centro Doganale di Pontebba, classificati nel cd. “patrimonio non devolvibile”;
- l'arca del Centro Doganale di Pontebba, situata nel territorio del Comune di Pontebba in località San Leopoldo, provincia di Udine, è interamente inserita in un comprensorio doganale conosciuto anche come “Autoporto di Pontebba”, un insieme di stabili, costituenti *un unicum* funzionalmente autonomo per l'esercizio dell'attività cui sono destinati, realizzati nella seconda metà degli anni '90 (con concessione edilizia del 1996 completata per lotti successivi nel 1999), di cui la Società è superficiaria. Il complesso, infatti, è realizzato in diritto di superficie con scadenza il 31.10.2094 e diritto di proprietà del Comune di Pontebba;
- Il complesso di Pontebba, composto dagli immobili costruiti per l'appunto in diritto di superficie, per effetto dell'atto di fusione dell'11 aprile 2006 (Atto rep. n. 97092, n. di fasc. 12387, del notaio dott. Camillo Giordano di Trieste), dal 1° maggio 2006

è divenuto di proprietà della S.p.A. Autovie Venete, inserito nel patrimonio cosiddetto "non devolvibile";

- L'intera struttura era gestita fino al 30.06.2005 dalla società Gestione Autoporto Pontebba S.r.l., successivamente tale società è stata posta in liquidazione ed Autovie Servizi S.p.A. l'ha parzialmente locata al Consorzio Autoporto Valcanale;
- Peraltro, si deve tener conto come una porzione dei locali sono stati concessi in uso all'Agenzia delle Dogane con "verbale di affidamento in uso gratuito" dd. 24.4.1999, e successive modifiche;
- con propria nota dd. 06.2.2013 (prot. SAAV E/5247 dd. 06.2.2013), il Consorzio Autoporto Valcanale ha comunicato il proprio scioglimento garantendo il "proseguimento dell'attività doganale e servizi attinenti fino alla data del 31 dicembre 2013", con conseguente cessazione del contratto di locazione in essere tra il Consorzio ed Autovie;
- a far data dal 1° gennaio 2014, conseguentemente allo scioglimento del Consorzio Autoporto Valcanale, e da incontri con le parti interessate e con il Comune di Pontebba, la S.p.A. Autovie Venete è subentrata di fatto e di diritto nella gestione attiva del complesso aeroportuale, con l'onere di garantire lo svolgimento dell'attività doganale e quella delle società degli spedizionieri operanti al suo interno;
- nell'ambito della gestione del complesso in oggetto l'U.O. Espropri e Patrimonio, d'intesa organizzativa trasversale con le altre U.O., impossibilitata a seguire direttamente il tutto, sia per ragioni di natura tecnica che logistiche, ravvisa la necessità di essere supportata da un amministratore di condominio del luogo, al fine da garantirne il preservamento, nonché la valorizzazione mantenendo, nel contempo, le attività doganali proprie dell'Autoporto stesso;
- il servizio decorrerà a partire dalla data di accettazione dell'incarico, e si dovrà

concludere entro 3 (tre) anni dalla data di accettazione dell'incarico con l'attività di amministrazione che terminerà a far data dal 31.12.2020, fatto salvo la gestione pro-tempore per la definizione del *Consuntivo 2020* e *Preventivo 2021*, che si intenderà conclusa con il 31.3.2021;

- l'importo del servizio è stimato pari ad Euro 15.000,00.- (diconsi Euro quindicimila//00) al netto dell'I.V.A., della ritenuta d'acconto e comprensivo dei contributi previdenziali;
- il servizio in oggetto non rientra in alcuna categoria dell'elenco fornitori della Società;
- il servizio rientra nell'ambito delle attività di competenza dell'U.O. Espropri e Patrimonio della S.p.A. Autovie Venete;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 778/18 dd. 12.2.2018 per un importo di Euro 15.000,00.- (diconsi Euro quindicimila//00);
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore della Direzione Tecnica, è l'ing. Enrico Razzini, in ragione dell'Atto di nomina acquisito a protocollo Atti n. 1568 dd. 17.5.2017;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il geom. Eddy Ivan Blasco, Responsabile dell'U.O. Espropri e Patrimonio, così come previsto dall'Ordine di Servizio n.43 - Nota Int/4843 dd. 23.12.2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo esperimento di Valutazione Comparativa di Preventivi ai sensi

dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 42/2016 prot. Int/4815 dd. 21.12.2016);

- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto quale criterio di individuazione del miglior preventivo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 10, dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 42/2016 prot. Int/4815 dd. 21.12.2016);

- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nel Disciplinare allegato all'Impegno di Spesa n. 778/18 dd. 12.2.2018 per un importo di Euro 15.000,00.- (diconsi Euro quindicimila//00);

- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32, 36;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26;
- *il regolamento sugli appalti ai sensi del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016;*
- *il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016;*
- il mandato speciale con rappresentanza del 28.6.2016 rep. 106494 racc. 18363, rilasciata all'ing. Enrico Razzini, Direttore della Direzione Tecnica;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, in ragione

in ragione del Atto di Nomina del 17.5.2017 Atti n. 1568 il Direttore della Direzione Tecnica, ing. Enrico Razzini, svolge i compiti di Responsabile del Procedimento, che l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sulle procedure di affidamento approvato dal C.d.A. della Società in data 20 dicembre 2016, compete alla Stazione Appaltante la determinazione di contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto, ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione del servizio in oggetto, previo esperimento di una Valutazione Comparativa di Preventivi ai sensi dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia;
- di demandare all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi, nel rispetto della presente determina, della normativa vigente e dei regolamenti e procedure interni, l'individuazione degli operatori economici da consultare nella Valutazione Comparativa di Preventivi;
- di indicare nella Valutazione Comparativa di Preventivi l'importo di euro Euro 15.000,00.- (diconsi Euro quindicimila//00) al netto dell'I.V.A., della ritenuta d'acconto e comprensivo dei contributi previdenziali;
- di adottare quale criterio per l'individuazione della migliore offerta il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 10, art. 7, del regolamento per le procedure di

affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società
in data 20 dicembre 2016;

- il servizio decorrerà a partire dalla data di accettazione dell'incarico, e si dovrà concludere entro 3 (tre) anni dalla data di accettazione dell'incarico con l'attività di amministrazione che terminerà a far data dal 31.12.2020, fatto salvo la gestione pro-tempore per la definizione del *Consuntivo 2020 e Preventivo 2021*, che si intenderà conclusa con il 31.3.2021;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nel Disciplinare allegato all'Impegno di Spesa n. 778/18 dd. 12.2.2018 per un importo di Euro 15.000,00.- (diconsi Euro quindicimila//00) che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'Impegno di Spesa n. 778/18 dd. 12.2.2018 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Trieste, 12 febbraio 2018

*IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO*

ing. Enrico RAZZINI


Publicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 23/04/2018